



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

DATA: 04 LUGLIO 2019

OGGETTO: Individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

IL SINDACO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 2 che disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che *“ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*;
- il comma 6 del citato articolo 2 il quale stabilisce che *“I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”*;

PRESO ATTO che:

- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del “silenzio significativo”, nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90 ess.mm e ii.);

RILEVATO pertanto che, in ossequio alla normativa sopra citata, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

RAMMENTATO che, ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n.241/90, disciplinante le *“conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”*, articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della Legge n. 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

VISTO il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, nel testo approvato con modificazioni in sede di conversione avvenuta con Legge 04/04/2012 n. 35, con il quale è stato innovato l'articolo 2, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto specifici obblighi in capo all'Amministrazione, in particolare disponendo:

“9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012 così come convertito con modificazioni in Legge 35/2012, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

VISTO l'art. 97, comma 4, del D.lgs. 267/2000 che stabilisce tra l'altro che *“Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”*;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 19/05/2011, che tratta, tra l'altro del ruolo del Segretario in relazione all'inerzia o al ritardo da parte dei responsabili interessati;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo, nel contempo, anche gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 50, comma 1 – lettera e), del vigente Statuto comunale stabilisce che il Sindaco *“sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi ed uffici diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;*

RITENUTO, pertanto, in virtù del ruolo di coordinamento e di sovrintendenza alle funzioni dei Responsabili di Settore titolari di Posizioni Organizzative, attribuitogli dalla Legge e dal regolamento sopra citato, di individuare nel Segretario comunale dell'ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dal D.L.5/2012 *“Disposizioni urgenti in materia di*

semplificazione e di sviluppo” nel testo così come modificato in sede di conversione con Legge 35/2012;

SENTITA la disponibilità del Segretario comunale;

DECRETA

DI INDIVIDUARE, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nella persona del Segretario comunale dell’Ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dal D.L.5/2012 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* nel testo così come modificato in sede di conversione con Legge 35/2012;

Il Sindaco
Pasini Giovanni Battista

Originale firmato